

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE FVG

14 dicembre 2005, n. 0441/Pres.

L.R. 30/1984 capo IX – L.R. 4/2005 – Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale

Publicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26 del 28 dicembre 2005

Testo coordinato con il DPR n. 29 giugno 2007 n. 0205/Pres. (BUR n. 28 dell' 11 luglio 2007)

Il testo non ha valore legale; rimane dunque inalterata l'efficacia degli atti regolamentari originari.

SOMMARIO

- Art. 1 finalità
- Art. 2 rinvio alla normativa europea
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 soggetti esclusi
- Art. 5 iniziative finanziabili
- Art. 6 spese ammissibili
- Art. 7 intensità dell'aiuto
- Art. 8 aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 9 divieto di cumulo
- Art. 10 presentazione delle domande
- Art. 11 avvio dell'iniziativa
- Art. 12 schema di domanda
- Art. 13 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 14 informazioni sul procedimento
- Art. 15 istruttoria
- Art. 16 concessione degli incentivi
- Art. 17 rendicontazione delle spese
- Art. 18 erogazione degli incentivi
- Art. 19 annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 20 termini per la conclusione del procedimento
- Art. 21 obblighi dei beneficiari
- Art. 22 vincolo di destinazione
- Art. 23 ispezioni e controlli
- Art. 24 rinvio
- Art. 25 rinvio dinamico
- Art. 26 norme transitorie e finali
- Art. 27 abrogazioni
- Art. 28 entrata in vigore

Allegato A Attività di servizio alla produzione

Allegato B Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001

Allegato C Settori "sensibili" esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 (classificazione ISTAT ATECO 02)

Allegato D Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

art. 1 finalità

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) ed in considerazione della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'articolo 42 della legge regionale medesima, il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal capo IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 per l'acquisizione di servizi destinati:

- a) ad elevare il livello qualitativo dei prodotti;
- b) ad aumentare la produttività;
- c) a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

art. 2 rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente Regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001.

1 bis. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.¹

art. 3 soggetti beneficiari

1. Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento:

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;
- b) le PMI di servizio, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A; l'allegato A, relativo ai settori di attività di servizio alla produzione, è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività agevolabili, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;²
- c) i consorzi aventi attività e sede nel territorio regionale costituiti in maggioranza da PMI industriali aventi attività nel territorio regionale.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle micro, piccole e medie imprese.

¹ Comma 1 bis aggiunto da articolo 2, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007

² Aggiunte parole da articolo 3, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007

art. 4 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.
2. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori sensibili elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001.
3. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti <<de minimis>> i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato D.
4. Gli allegati B, C e D sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.³

art. 5 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:
 - 1) sistema di gestione ambientale;
 - 2) sistema qualità;
 - 3) sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
 - 4) altri sistemi;
 - b) acquisizione di servizi destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o all'aumento della produttività in tema di:
 - 1) pianificazione strategica e assetti societari;
 - 2) organizzazione, finanza e controllo;
 - 3) revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
 - 4) definizione di sistemi informativi e informatici;
 - 5) tecnologie telematiche e siti web;
 - 6) problematiche ambientali;
 - 7) fattibilità di nuovi investimenti;
 - 8) innovazione tecnologica;
 - 9) aumento della produttività mediante l'introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
 - 10) ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell'impresa.
 - c) Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alle lettere a) e b).
2. Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

³ Articolo 4 sostituito da articolo 4, c. 1 D.P.Reg. 0205/2007.

art. 6 spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) sono ammissibili le spese relative alle consulenze fornite da soggetti esterni all'organizzazione aziendale comprese quelle connesse con l'acquisizione della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.
2. Per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative all'acquisto di *software* direttamente connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).
3. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 17, comma 6.
4. Non sono ammissibili:
 - a) le spese relative all'acquisto di beni materiali, salvo quanto previsto dal comma 2;
 - b) i costi interni e le spese per corsi di formazione;
 - c) le spese per consulenze che si riferiscono all'ordinaria gestione aziendale;
 - d) le spese per consulenze successive alla prima quando la consulenza presenti carattere ricorrente;
 - e) le spese relative agli interventi di mantenimento della certificazione e di ordinaria manutenzione.

art. 7 intensità dell'aiuto

1. L'intensità dell'incentivo in conto capitale alle consulenze non può superare il limite massimo di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):
 - a) del 50 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) del 30 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. L'intensità dell'incentivo in conto capitale agli investimenti, previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), relativamente all'acquisto di software, non può superare il limite massimo di ESL:
 - a) del 15 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una micro o piccola impresa;
 - b) del 7,5 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una media impresa.
3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 70/2001.⁴
4. La maggiorazione prevista al comma 3 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga.
5. Le zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE comprendono i territori dei comuni individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.⁵
6. Fermo restando i limiti massimi previsti dal presente articolo, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 43, comma 2, della

⁴ Sostituito comma 3 da articolo 5, c. 1, lettera a) D.P.Reg. 0205/2007.

⁵ Aggiunte parole da articolo 5, c. 1, lettera b) D.P.Reg. 0205/2007

legge regionale 4/2005.

7. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 65.000,00 euro.

art. 8 aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006⁶

1. Gli incentivi in conto capitale sulle spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 17, comma 6 sono concessi secondo la regola «de minimis», ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 e l'intensità dell'incentivo è pari al 50% delle spese medesime.⁷

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁸

3. (Soppresso).⁹

art. 9 divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 10 presentazione delle domande

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'articolo 14, comma 2.

art. 11 avvio dell'iniziativa

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) nel caso di servizi di consulenza, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

art. 12 schema di domanda

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo uno schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio.

⁶ Sostituite parole da articolo 6, c. 1, lettera a), D.P.Reg. 0205/2007

⁷ Aggiunte parole da articolo 6, c. 1, lettera b), D.P.Reg. 0205/2007

⁸ Sostituito comma 2 da articolo 6, c. 1, lettera c), D.P.Reg. 0205/2007

⁹ Soppresso comma 3 da articolo 6, c. 1, lettera d), D.P.Reg. 0205/2007

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

- a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;
- b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;
- c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:
 - 1) che l'impresa è in attività;
 - 2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 3) in termini sintetici, il rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per gli aiuti <<de minimis>> ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima;
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 9;
 - 5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 13;
 - 6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 5 dell'articolo 16;
 - 7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.¹⁰

art. 13 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.¹¹

art. 14 informazioni sul procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;
 - g) gli obblighi del beneficiario;

¹⁰ Sostituito comma 2 da articolo 7, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.

¹¹ Soppresse parole da articolo 8, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.

h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 19.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello della Camera di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

art. 15 istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

4. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

art. 16 concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2. Gli incentivi sono concessi dalla Camera di commercio, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

2 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.¹²

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati

¹² Comma 2 bis inserito da articolo 9, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.

nel bilancio successivo.

4. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

5. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

6. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività previste all'articolo medesimo.

7. La Camera di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati la non concedibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 17 rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. I termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita per una sola volta la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

art. 18 erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono erogati su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di

disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi pari o superiori a 31.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, previa presentazione:

a) di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante l'avvio dell'iniziativa.

art. 19 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, decorra inutilmente;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 3.

3. La Camera di commercio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 20 termini per la conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 14, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.
6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

art. 21 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.
2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 14, comma 2.
3. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alla Camera di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

art. 22 vincolo di destinazione

1. Ai soggetti beneficiari degli incentivi in conto capitale agli investimenti, relativamente all'acquisto di software, si applica la disciplina prevista all'articolo 7, comma 4.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione i soggetti beneficiari trasmettono alla Camera di commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli.
3. L'investimento immateriale oggetto di vincolo di destinazione quinquennale divenuto obsoleto o comunque inidoneo all'uso o alla produzione, può essere sostituito con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni, previa autorizzazione della Camera di commercio. I beni nuovi non possono costituire oggetto di un nuovo incentivo.

art. 23 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.
2. La Camera di commercio ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

art. 24 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 25 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 26 norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4/2005, i procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio sono di competenza della Regione; ad essi continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.¹³

2. Gli schemi di domanda di cui all'articolo 12 sono adottati e pubblicati sul B.U.R. entro il 31.12.2005.

art. 27 abrogazioni

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 è abrogato il regolamento approvato con DPRReg. 27 novembre 2001, n. 0451/Pres;

art. 28 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

¹³ Articolo 14, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007: "Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti <<de minimis>> concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006."

ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE

72.20	Fornitura di software e consulenza informatica
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, eidomatica
73.10	Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.12.2	Attività delle società di certificazione dei bilanci
74.20	Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
74.30	Collaudi e analisi tecniche
74.70	Servizi di pulizia e disinfestazione
74.82	Attività di imballaggio, confezionamento
90.00.1	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.00.2	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
93.01.1	Servizi di lavanderia

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;
 - d) ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
5. Ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

¹⁴ Allegato B sostituito da articolo 10, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.

**SETTORI "SENSIBILI" ESCLUSI DAGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001**
(classificazione ISTAT ATECO 02)

1. Sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI le imprese attive che appartengono ai seguenti settori:

Industria delle fibre sintetiche

24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica:

13 Estrazione di minerali metalliferi

27.10 Siderurgia

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

Industria carboniera:

10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba

¹⁵ Allegato C sostituito da articolo 11, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

¹⁶ Allegato D sostituito da articolo 12, c. 1, D.P.Reg. 0205/2007.